

Al comma 2, sostituire le parole: di cui al comma 1 *con le seguenti:* di cui ai commi 1, 4 e 5 del presente articolo.

8. 11. (ex 6. 8.)

Mammola.

Dopo il comma 2, inserire il seguente:

2-bis. Il servizio di trasporto dei disabili è equiparato alle prestazioni socio-sanitarie, educative, di assistenza domiciliare o ambulatoriale o in comunità di cui al n. 41-*bis*, tabella A, parte II, della tabella allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, come da ultimo sostituito dall'articolo 4-*bis* del decreto-legge 2 ottobre 1995, n. 415, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 novembre 1995, n. 507, ed è assoggettato all'aliquota del 4 per cento.

8. 12. (ex 6. 3.)

Michielon, Grugnetti, Paolo Colombo, Giancarlo Giorgetti, Roscia.

Seguono compensazioni del Gruppo della Lega Nord per l'indipendenza della Padania

Sopprimere il comma 3.

8. 13. (ex 6. 51.)

Malavenda.

Al comma 3, aggiungere, in fine, le seguenti parole: solo nei casi previsti dalla legge.

8. 14. (ex 6. 39.)

Chincarini, Alborghetti, Giancarlo Giorgetti, Roscia.

Al comma 3, aggiungere, in fine, il seguente periodo: I veicoli dotati di meccanismi speciali di guida per i disabili ed i veicoli che siano stati adattati per il trasporto delle persone con disabilità e sprovviste di patente di guida, non sono soggetti alle tasse automobilistiche di cui al testo

unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 5 febbraio 1953, n. 39 e successive modificazioni.

8. 15. (ex 6. 24.)

Valensise, Armani, Bono.

Seguono compensazioni del Gruppo di Alleanza Nazionale

Al comma 3, aggiungere in fine il seguente periodo:

Le agevolazioni di cui ai commi 1 e 2 dell'articolo 1 della citata legge n. 97 del 1986 si applicano anche alle cessioni di autoveicoli destinati all'accompagnamento dei soggetti totalmente privi della vista.

Conseguentemente, l'aliquota del contributo di cui all'articolo 29 del presente disegno di legge è aumentata della quota necessaria per coprire le minori entrate di cui al presente emendamento.

8. 21. (ex 6. 35.)

Testa.

Al comma 3, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Le agevolazioni di cui ai commi 1 e 2 dell'articolo 1 della citata legge n. 97 del 1986 si applicano anche alle cessioni di autoveicoli destinati all'accompagnamento di soggetti totalmente privi della vista.

8. 16. (ex 6. 6.)

Molgora, Ballaman, Giancarlo Giorgetti, Roscia, Bagliani, Apolloni.

Segue compensazione n. 2 del gruppo della Lega Nord per l'indipendenza della Padania

Dopo il comma 3, inserire il seguente:

3-bis. Le agevolazioni di cui ai commi 1 e 3 spettano anche se l'autoveicolo acquistato o ceduto sia stato prodotto in serie con cambio automatico, funzionale alle ridotte o impedito capacità motorie dei soggetti indicati nei predetti commi.

8. 17. (ex 6. 25.)

Bono, Armani, Valensise.

Sopprimere il comma 4.

8. 18. (ex 6. 52.)

Malavenda.

Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

4-bis. Nel realizzare gli obiettivi di risparmio di spesa di cui al successivo articolo 26, comma 1, restano salvaguardate le forniture a favore di disabili. Il Ministero della sanità provvede nel termine di tre mesi dall'approvazione della presente legge alla revisione del nomenclatore tariffario delle protesi.

8. 22. (ex 6. 32.)

Teresio Delfino, Marinacci, Volonté, Tassone, Sanza, Carmelo Carrara, Grillo, Panetta.

Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

4-bis. Le regioni e le aziende unità sanitarie locali nella liquidazione e nel pagamento dei loro debiti assegnano la priorità a quelli che riguardano prestazioni o convenzioni per prestazioni a favore degli handicappati.

8. 23. (ex 6. 33.)

Teresio Delfino, Marinacci, Volonté, Tassone, Sanza, Carmelo Carrara, Grillo, Panetta.

Sopprimere il comma 5.

8. 19. (ex 6. 53.)

Malavenda.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

5-bis. Chiunque usufruisce delle agevolazioni di cui al presente articolo senza averne diritto, è punito con una ammenda minima pari al triplo della cifra evasa.

8. 20. (ex 6. 2.)

Michielon, Grugnetti, Paolo Colombo, Giancarlo Giorgetti, Roscia.

Dopo l'articolo 8, aggiungere il seguente:

ART. 8-bis.

12. Le agevolazioni nelle aree depresse ai sensi dell'articolo 1, comma 2, del decreto-legge 22 ottobre 1992, n. 415, convertito dalla legge 19 dicembre 1992, n. 488, sono estese alle imprese operanti nel settore turistico-alberghiero sulla base delle specifiche direttive emanate dal CIPE entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge. Dette direttive fissano, in particolare, le attività e le iniziative ammissibili, i meccanismi di valutazione delle domande ed i criteri per la formazione di specifiche graduatorie.

8. 01.

La Commissione.

Compensazione n. 1 del Gruppo Alleanza Nazionale.

Dopo l'articolo 54 inserire il seguente:

ART. 54-bis.

(Assoggettamento a tassazione degli utili di società cooperative).

1. L'articolo 12 della legge 16 dicembre 1977, n. 904, e l'articolo 12 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601, e successive modificazioni, sono abrogati. Tali disposizioni continuano ad applicarsi alle società cooperative agricole, della piccola pesca, alle cooperative sociali di cui alla legge 8 novembre 1991, n. 381, e successive modificazioni, e loro consorzi, nonché alle banche di credito cooperativo, alle cooperative di garanzia fidi e loro consorzi che rinunzino integralmente alla remunerazione del capitale dei soci e alle società cooperative e loro consorzi che rinunzino integralmente alla remunerazione del capitale dei soci e alle società cooperative e loro consorzi la cui

attività esclusiva o prevalente sia la trasformazione industriale dei prodotti agricoli.

Compensazione n. 2 del Gruppo Alleanza Nazionale.

Dopo l'articolo 54, aggiungere il seguente:

ART. 54-bis.

1. L'Amministrazione dello Stato, nonché gli Enti impositori diversi dello Stato che, per legge, si avvalgono per la riscossione delle proprie entrate, delle procedure previste dalla legge n. 602 del 29 settembre 1973, debbono, entro il 31 marzo 1997, iscrivere nuovamente nei ruoli e affidarli in riscossione al concessionario competente, senza l'obbligo del non riscosso come riscosso, gli importi superiori ai 10 milioni rimborsati, per inesigibilità, entro il 31 dicembre 1997, nonché quelli per i quali la procedura di rimborso o di discarico sia ancora in corso alla predetta data.

2. Al concessionario compete un compenso pari al 10 per cento delle somme riscosse.

3. Ai contribuenti che estinguono il debito entro il 30 giugno 1998 viene applicata una riduzione pari ad un quinto dell'imposta ancora dovuta ed una somma pari al 20 per cento degli interessi, delle pene pecuniarie, delle soprattasse ed altri accessori iscritti al ruolo.

4. Nei confronti dei contribuenti indicati nelle nuove cartelle di pagamento che non hanno estinto il debito entro il termine stabilito dal comma 2, si applicano le disposizioni di cui ai commi 4, 5, 8 e 10 dell'articolo 17 della legge n. 413 del 30 dicembre 1991 con le seguenti modifiche:

a) al comma 4:

il termine del 31 dicembre 1996 deve estendersi al 31 dicembre 1998;

le parole "esattore delle imposte dirette" devono intendersi riferite al concessionario della riscossione;

le parole "l'intendenza di finanza" devono ritenersi modificate in "Direzioni regionali delle entrate";

b) al comma 5:

il termine del 31 maggio 1992 va modificato in quello del 31 maggio 1998;

c) al comma 8:

il termine del 1° marzo 1992 va modificato in quello del 10 marzo 1998.

5. La cartella di pagamento deve contenere, a pena di nullità, anche l'indicazione della facoltà del debitore di effettuare il pagamento in 10 rate indicando l'ammontare e la scadenza di ciascuna rata.

6. La dichiarazione annuale dei redditi o la dichiarazione relativa all'imposta sul valore aggiunto è titolo esecutivo per la riscossione dell'imposta liquidata dal dichiarante.

7. Il provvedimento dell'ufficio che accerta o liquida il tributo, applica la soprattassa o la sanzione amministrativa pecuniaria per la violazione di legge finanziarie, che liquida il credito dello Stato per corrispettivi o canoni non pagati o determina la indennità di occupazione o applica una sanzione amministrativa pecuniaria per la violazione di legge non finanziarie è titolo esecutivo per la riscossione delle somme indicate nel provvedimento.

8. Se sono dovuti interessi il provvedimento deve contenere l'indicazione della misura o della decorrenza.

9. L'esecuzione forzata, se il titolo esecutivo è la dichiarazione del contribuente (esempio tributi locali), deve essere preceduta dalla notificazione della cartella di pagamento.

10. Fuori dell'ipotesi dei cui al comma precedente, l'esecuzione forzata deve essere preceduta dalla notificazione del titolo esecutivo e, insieme con questo, della cartella di pagamento.

11. Per le iscrizioni a ruolo effettuate ai sensi dell'articolo 67, 68, 69 del decreto del Presidente della Repubblica n. 43 del 28 gennaio 1988 si applica l'articolo 32,

comma 3, dello stesso decreto del Presidente della Repubblica, a decorrere dal 1° gennaio 1997.

12. Le riscossioni sono reateizzate nel triennio 1997-1998-1999.

Compensazione n. 3 del Gruppo Alleanza Nazionale.

All'articolo 39, dopo il comma 7, aggiungere i seguenti:

7-bis. All'articolo 20 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, sono aggiunti, in fine, i seguenti commi:

L'autenticazione delle firme effettuata dai pubblici funzionari incaricati dal sindaco può riguardare anche gli atti di cui agli articoli 2296, 2479, 2556, 2561 e 2562 del codice civile con l'efficacia prevista dall'articolo 2703.

Qualora gli atti di cui al quinto comma comportino obblighi tributari, l'atto deve essere controfirmato anche da un professionista iscritto agli albi dei dottori commercialisti o dei ragionieri e periti commerciali o degli avvocati, il quale deve adempiere a detti obblighi in sostituzione del pubblico funzionario incaricato dal sindaco.

Il professionista di cui al sesto comma deve provvedere inoltre alle dovute comunicazioni nei casi di cui all'articolo 7, comma 1, della legge 12 agosto 1993, n. 310, nonché agli adempimenti di cui all'ultimo comma dell'articolo 2479 e al secondo comma dell'articolo 2556 del codice civile.

7-ter. Al comma 1 dell'articolo 3 del decreto-legge 28 gennaio 1991, n. 27, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 marzo 1991, n. 102, dopo le parole: « società di intermediazione mobiliare » sono inserite le seguenti: « i soggetti di cui al l'articolo 20, quinto comma, della legge 4 gennaio 1968, n. 15, e successive modificazioni ».

7-quater. Entro tre mesi dall'entrata in vigore della presente legge il Ministero degli interni emana un decreto per la fissazione dei diritti di autentica relativi

agli atti di cui al presente articolo. Dall'attuazione della presente norma le casse comunali dovranno ricevere un introito non inferiore a 1000 miliardi l'anno.

(A.C. 4354, sezione 9)

ARTICOLO 9 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE

ART. 9.

(Disposizioni in materia di demanio marittimo nonché di tassa e sovrattassa di ancoraggio).

1. I canoni per concessioni di beni del demanio marittimo e di zone del mare territoriale, determinati ai sensi dell'articolo 03, comma 1, applicabile alle sole utilizzazioni per finalità turistico-ricreative, con esclusione delle strutture dedicate alla nautica da diporto, e dell'articolo 1 del decreto-legge 5 ottobre 1993, n. 400, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 1993, n. 494, si applicano alle concessioni aventi decorrenza successiva al 31 dicembre 1997.

2. I canoni comunque versati relativi a concessioni di beni del demanio marittimo e di zone del mare territoriale, per qualunque uso rilasciate, aventi validità fino al 31 dicembre 1997, sono definitivi.

3. Il canone ricognitorio delle concessioni dei beni del demanio marittimo conferite alle associazioni di protezione ambientale riconosciute ai sensi dell'articolo 13 della legge 8 luglio 1986, n. 349, finalizzate alla gestione di aree destinate ad attività di conservazione della natura, valorizzazione, studio e ricerca scientifica, educazione ambientale, recupero, tutela e ripristino degli ecosistemi naturali marini e costieri è ridotto al 25 per cento.

4. I canoni per concessioni di beni del demanio marittimo e di zone del mare territoriale aventi ad oggetto la realizzazione e la gestione di strutture

dedicate alla nautica da diporto stipulate successivamente al 31 dicembre 1997 sono determinati, a decorrere dall'anno 1998, con decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione, emanato ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400. Al fine di incentivare la realizzazione delle strutture medesime, nel quadro di un riordino della materia che tenga conto anche della legislazione degli altri paesi dell'Unione europea, il predetto decreto si conforma ai seguenti criteri:

a) previsione di canoni di minori entità per le iniziative che comportino investimenti sia per la realizzazione di opere di difficile rimozione, sia per la ristrutturazione o il miglioramento di pertinenze demaniali rispetto a quelle che prevedono l'utilizzazione di pertinenze demaniali immediatamente fruibili;

b) previsione di una riduzione del canone per il periodo in cui la realizzazione delle opere non consenta l'utilizzazione commerciale della struttura;

c) previsione di modalità di aggiornamento annuale, in rapporto diretto alle variazioni del potere d'acquisto della lira.

5. Nelle more della revisione dei criteri per l'applicazione della tassa e sovrattassa di ancoraggio, le navi porta contenitori adibite a servizi regolari di linea, in attività di *transshipment* di traffico internazionale, hanno facoltà di pagare, in alternativa alla tassa di abbonamento annuale, prevista dall'articolo 1, terzo comma, della legge 9 febbraio 1963, n. 82, e successive modificazioni, una tassa di ancoraggio per singolo scalo nella misura pari ad un dodicesimo della tassa annuale.

6. Le navi di cui al comma 5, provenienti o dirette ad un porto estero, pagano nel primo scalo nazionale la sovrattassa di ancoraggio prevista dall'articolo 17 della legge 9 febbraio 1963, n. 82, e successive modificazioni, nella misura pari ad un dodicesimo della tassa annuale di ancoraggio calcolata sulle tonnellate di

stazza corrispondenti al volume delle merci effettivamente trasportate nei contenitori collocati in coperta.

EMENDAMENTI PRESENTATI ALL'ARTICOLO 9 DEL DISEGNO DI LEGGE

ART. 9.

Al comma 1, dopo le parole: si applicano aggiungere le seguenti: previa riduzione del 10 per cento.

9. 1. (ex 7. 3.)

Carlo Pace.

Al comma 1, dopo le parole: si applicano aggiungere le seguenti: previa riduzione del 10 per cento.

Per la copertura del relativo onere, il Governo è delegato ad emanare, entro 90 giorni dalla entrata in vigore della presente legge, un decreto legislativo avente per oggetto la riconduzione a tassazione dei redditi da capitale corrisposti a soggetti non residenti, mediante l'applicazione di imposta sostitutiva nella medesima misura dovuta dai soggetti residenti.

9. 34.(ex 7. 19.)

Carlo Pace, Bono.

Al comma 1, sostituire le parole: 31 dicembre 1997, con le seguenti: 31 dicembre 1998.

Conseguentemente, aggiungere in fine, il seguente comma:

7. I trasferimenti correnti a qualsiasi titolo destinati ad imprese pubbliche sono ridotti di 450 miliardi in ragione di anno rispetto al loro complessivo ammontare per l'anno 1998, intendendosi correlativamente ridotte le relative autorizzazioni di spesa. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica emana apposita direttiva per gli amministratori e le assemblee di dette società, al fine di

rideterminare la misura dei compensi degli amministratori stessi entro i limiti del 50 per cento delle somme percepite nell'anno 1997.

***9. 2.** (ex 7. 20.)

Bono, Armani, Valensise.

Al comma 1, sostituire le parole: 31 dicembre 1997, con le seguenti: 31 dicembre 1998.

Conseguentemente, aggiungere in fine, il seguente comma:

I trasferimenti correnti a qualsiasi titolo destinati ad imprese pubbliche sono ridotti di 450 miliardi in ragione di anno rispetto al loro complessivo ammontare per l'anno 1998, intendendosi correlativamente ridotte le relative autorizzazioni di spesa. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica emana apposita direttiva per gli amministratori e le assemblee di dette società, al fine di rideterminare la misura dei compensi degli amministratori stessi entro i limiti del 50 per cento delle somme percepite nell'anno 1997.

***9. 3.** (ex 7. 12.)

Mammola.

Al comma 1, sostituire le parole: 31 dicembre 1997, con le seguenti: 31 dicembre 1998.

Conseguentemente, all'articolo 19, sopprimere il comma 9.

9. 4. (ex 7. 49.)

Chincarini, Giancarlo Giorgetti, Roscia.

Sopprimere il comma 2.

9. 5. (ex 7. 6.)

Giancarlo Giorgetti, Roscia, Bagliani.

Seguono compensazioni n. 8 e n. 4 del gruppo Lega Nord per l'indipendenza della Padania.

Sopprimere il comma 2.

Conseguentemente all'articolo 19, sopprimere il comma 9.

9. 6. (ex 7. 39.)

Chincarini, Alborghetti, Giancarlo Giorgetti, Roscia.

Al comma 2, sopprimere le parole: per qualunque uso rilasciate.

9. 7. (ex 7. 9.)

Giancarlo Giorgetti, Roscia, Bagliani, Michielon.

Al comma 2, sostituire le parole: 31 dicembre 1997, con le seguenti: 31 dicembre 1998.

Conseguentemente, all'articolo 16, sopprimere il comma 9.

9. 8. (ex 7. 23.)

Bono, Armani, Valensise.

Al comma 2, sostituire le parole: 31 dicembre 1997, con le seguenti: 31 dicembre 1998.

Conseguentemente, all'articolo 54, aggiungere il seguente comma:

I trasferimenti correnti a qualsiasi titolo destinati ad imprese pubbliche sono ridotti di 450 miliardi in ragione di anno rispetto al loro complessivo ammontare per l'anno 1998, intendendosi correlativamente ridotte le relative autorizzazioni di spesa. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica emana apposita direttiva per gli amministratori e le assemblee di dette società, al fine di rideterminare la misura dei compensi degli amministratori stessi entro i limiti del 50 per cento delle somme percepite nell'anno 1997.

9. 9. (ex 7. 10.)

Mammola.

Al comma 2, aggiungere il seguente periodo: I nuovi canoni demaniali marittimi previsti dall'articolo 3 della legge n. 494 del 1993, sono interamente applicabili solo

per le nuove concessioni rilasciate dopo il 1° gennaio 1998, mentre per le concessioni turistico-ricreative in corso di validità, l'importo dei canoni viene decurtato del 50 per cento per i successivi 3 anni.

Conseguentemente alla minore entrata valutata in lire 50 miliardi per ciascuno degli anni 1998, 1999 e 2000, si fa fronte mediante corrispondenti variazioni agli stanziamenti della Tabella C, Presidenza del Consiglio dei ministri, legge n. 163 del 1985 e articolo 30, comma 7, della legge n. 1213 del 1965, come sostituito dall'articolo 24 del decreto-legge n. 26 del 1994, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 153 del 1994: Nuova disciplina degli interventi dello Stato a favore dello spettacolo (15.1.2.2. - Fondo unico per lo spettacolo - capp. 6567, 6603, 6674, 6675, 6676, 6800; 15.2.1.1. - Fondo unico per lo spettacolo - capp. 7870, 7871, 7872, 7873, 7874).

9. 10. (ex 7. 21.)

Bono, Pezzoli, Contento, Gasparri, Mazzocchi, Alberto Giorgetti, Butti, Foti, Alboni, Menia, Ascierio, Franz, Bocchino.

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

2-bis. Il canone annuo per la concessione di specchi acquei destinati alla maricoltura, stabilito in applicazione del decreto interministeriale 15 novembre 1995, modificato dall'articolo 8 del decreto-legge 21 ottobre 1996, n. 535, convertito dalla legge 23 dicembre 1996, n. 647, è ridotto ad un decimo per le aree comprese nella concessione ma non occupate direttamente dalle pertinenti strutture produttive.

9. 33. (ex 7. 45.)

Marinacci, Volontè, Panetta, Grillo, Teresio Delfino.

Seguono le compensazioni del gruppo Misto-CDU

Dopo il comma 2, aggiungere i seguenti:

2-bis. Ai fini del sostegno delle attività turistiche, il Ministro dei trasporti e della

navigazione, di concerto con i Ministri del tesoro e delle finanze, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, determina, con proprio decreto, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, i canoni annui per concessioni con finalità turistico-ricreative di aree, pertinenze demaniali marittime e specchi acquei, come definiti dall'articolo 3 del decreto-legge 5 ottobre 1993, n. 400, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 1993, n. 494.

2-ter. Il decreto di cui al comma 2-*bis* deve conformarsi oltre che ai criteri di cui all'articolo 3 del decreto-legge 5 ottobre 1993, n. 400, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 1993, n. 494, alle disposizioni della presente legge, nel rispetto del principio di equilibrio dell'economicità del canone demaniale con l'oggettiva redditività della concessione.

2-quater. La lettera *d)* del comma 1, dell'articolo 3 del decreto-legge 5 ottobre 1993, n. 400, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 1993, n. 494, è sostituita dalla seguente:

"d) riduzione della misura base dei canoni di cui alla lettera *c)* alla metà qualora i titolari della concessione consentano l'accesso gratuito all'arenile, nonché la gratuità dei servizi generali offerti all'utenza. La medesima riduzione si applica qualora i titolari della concessione consentano la fruizione, come definita dalla presente lettera agli utenti di tutte le strutture turistico-ricettive operanti nella zona;"

2-quinquies. All'articolo 3, comma 1, del decreto-legge 5 ottobre 1993, n. 400, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 1993, n. 494, è aggiunta, in fine, la seguente lettera:

riduzione della misura base dei canoni di cui alla lettera *c)* alla metà per le attività ricettive stagionali che utilizzano il demanio marittimo per un periodo inferiore ai sei mesi e che abbiano un numero

di dipendenti non superiore a cinquanta unità.

9. 11. (ex 7. 22.)

Bono, Fei, Armani, Valensise,
Conte.

Sopprimere il comma 3.

9. 12. (ex 7. 124.)

Malavenda.

Al comma 3, sostituire le parole: al 25 per cento con le seguenti: al 10 per cento.

9. 32. (ex 7. 46.)

Marinacci, Volonté Panetta,
Grillo, Delfino Teresio.

Al comma 3, aggiungere in fine, il seguente periodo: La medesima riduzione si applica ai canoni delle concessioni dei beni del demanio marittimo conferite alle associazioni sportive riconosciute dal Coni.

9. 13. (ex 7. 37.)

Chincarini, Giancarlo Giorgetti,
Roscia.

Segue compensazione n. 2 del gruppo Lega Nord per l'indipendenza della Padania.

Al comma 3, aggiungere, in fine, il seguente periodo: La medesima riduzione si applica ai canoni delle concessioni dei beni del demanio marittimo conferite alle associazioni sportive riconosciute dal Coni.

Conseguentemente, all'articolo 19, sopprimere il comma 9.

9. 14. (ex 7. 38.)

Chincarini, Giancarlo Giorgetti,
Roscia.

Sopprimere il comma 4.

9. 15. (ex 7. 125.)

Malavenda.

Sopprimere il comma 4.

Conseguentemente, all'articolo 19, sopprimere il comma 9.

9. 16. (ex 7. 14.)

Mammola.

Al comma 4, primo periodo, sostituire la parola: stipulate con la seguente: realizzate.

9. 17. (ex 7. 2. e 7. 26.)

Carlo Pace.

Al comma 4, primo periodo, sostituire le parole: dall'anno 1998 con le seguenti: dai primi 220 giorni dell'anno 1998.

9. 18. (ex 7. 51.)

Malavenda.

(Segue una serie di 50 emendamenti recanti variazioni in serie).

Al comma 4, sopprimere la lettera a).

9. 19. (ex 7. 127.)

Malavenda.

Al comma 4, lettera a), dopo la parola: rimozione aggiungere le seguenti: nonché per il ripristino di opere distrutte o deteriorate da eventi naturali.

9. 20. (ex 7. 4.)

Carlo Pace.

Al comma 4, lettera a), dopo la parola: rimozione, aggiungere le seguenti: nonché per il ripristino di opere distrutte o deteriorate da eventi naturali.

Per la copertura del relativo onere, il Governo è delegato ad emanare, entro 90 giorni dalla entrata in vigore della presente legge, un decreto legislativo avente per oggetto la riconduzione a tassazione dei redditi da capitale corrisposti a soggetti non residenti, mediante l'applicazione di imposta sostitutiva nella medesima misura dovuta dai soggetti residenti.

9. 21 (ex 7. 24.)

Carlo Pace, Bono.

Al comma 4, sopprimere la lettera b).

9. 22. (ex 7. 128.)

Malavenda.

Al comma 4, sopprimere la lettera c).

9. 23. (ex 7. 129.)

Malavenda.

Al comma 4, lettera c), sostituire le parole: in rapporto diretto alle con le seguenti: nella misura del 75 per cento delle.

9. 24. (ex 7. 1.)

Carlo Pace.

Al comma 4, lettera c), sostituire le parole: in rapporto diretto alle con le seguenti: nella misura del 75 per cento delle.

Per la copertura del relativo onere, il Governo è delegato ad emanare, entro 90 giorni dalla entrata in vigore della presente legge, un decreto legislativo avente per oggetto la riconduzione a tassazione dei redditi da capitale corrisposti a soggetti non residenti, mediante l'applicazione di imposta sostitutiva nella medesima misura dovuta dai soggetti residenti.

9. 25. (ex 7. 25.)

Carlo Pace, Bono.

Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

4-bis. Il canone annuo per la concessione di specchi acquei destinati alla maricoltura, stabilito in applicazione del decreto interministeriale 15 novembre 1995, modificato dall'articolo 8 del decreto-legge 21 ottobre 1996, n. 535, convertito dalla legge 23 dicembre 1996, n. 647, è ridotto ad un decimo per le aree comprese nella concessione ma non occupate direttamente dalle pertinenti strutture produttive.

9. 26. (ex 7. 27.)

Bono, Armani, Valensise.

Sopprimere il comma 5.

9. 27. (ex 7. 126.)

Malavenda.

Dopo il comma 5, aggiungere il seguente: 5-bis. A decorrere dal 1° gennaio 1998, la tassa e la sovrattassa di ancoraggio di cui alla legge 9 febbraio 1963, n. 82, e successive modificazioni, sono ridotte del cinquanta per cento.

9. 28. (ex 7. 31, 7.32., 7.33. e 7. 34.)

Chincarini, Giancarlo Giorgetti, Roscia.

Seguono le compensazioni del gruppo Lega Nord per l'indipendenza della Padania

Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

5-bis. A decorrere dal 1° gennaio 1998, il cinquanta per cento della tassa e della sovrattassa di ancoraggio di cui alla legge 9 febbraio 1963, n. 82, e successive modificazioni, è assegnato alle autorità portuali o all'ente che garantisce il porto ove le stesse vengono pagate, al fine di migliorare le strutture e la ricettività del porto medesimo.

9. 29. (ex 7. 35. e 7. 36.)

Chincarini, Giancarlo Giorgetti, Roscia.

Seguono le compensazioni del gruppo Lega Nord per l'indipendenza della Padania

Sopprimere il comma 6.

Conseguentemente, all'articolo 54, aggiungere il seguente comma:

2-bis. I trasferimenti correnti a qualsiasi titolo destinati ad imprese pubbliche sono ridotti di 50 miliardi in ragione di anno rispetto al loro complessivo ammontare per l'anno 1998, intendendosi correlativamente ridotte le relative autorizzazioni di spesa. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica emana apposita direttiva per gli am-

ministratori e le assemblee di dette società, al fine di rideterminare la misura dei compensi degli amministratori stessi entro i limiti del 50 per cento delle somme percepite nell'anno 1997.

9. 30. (ex 7. 15.)

Mammola.

Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:

6-bis). L'articolo 32, comma 7, della legge 31 dicembre 1994, n. 724 si applica anche alle annualità pregresse, relativamente ai comuni con popolazione non superiore a mille abitanti.

9. 31. (ex 7. 40.)

Frosio Roncalli, Giancarlo Giorgetti, Roscia, Molgora.

Seguono le compensazioni del gruppo Lega Nord per l'indipendenza della Padania

(Testo così modificato nel corso della seduta).

Compensazione n. 1 del Gruppo Lega Nord per l'indipendenza della Padania.

Consequentemente all'A.C. 4354, all'articolo 21.

Al comma 1, premettere il seguente:

01. All'articolo 3, secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602 e successive modificazioni, dopo la lettera *h*), aggiungere la seguente:

h-bis) le ritenute operate dagli enti del settore pubblico allargato di cui alle tabelle A e B, allegata alla legge 29 ottobre 1984, n. 720, e successive modificazioni, nonché dagli altri enti pubblici che hanno i conti aperti presso la tesoreria provinciale dello Stato.

e al comma 1, lettera b0, dell'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43, sono aggiunte in fine le parole: , ad esclusione delle ritenute alla

fonte operate dagli enti del settore pubblico allargato, di cui alle tabelle A e B, allegata alla legge 29 ottobre 1984, n. 720, e successive modificazioni, nonché dagli altri enti pubblici che hanno conti aperti presso la tesoreria provinciale dello Stato.

Giancarlo Giorgetti, Roscia.

Compensazione n. 2 del Gruppo Lega Nord per l'indipendenza della Padania.

Consequentemente all'A.C. 4354, all'articolo 17.

Dopo il comma 5, inserire il seguente:

5-bis. A decorrere dal 1° gennaio 1998, l'aliquota agevolata dell'imposta di consumo di gas metano per usi domestici ed usi di riscaldamento individuale applicata nei territori di cui all'articolo 1 del testo unico delle leggi sugli interventi nel Mezzogiorno, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218, è soppressa.

Giancarlo Giorgetti, Roscia.

Compensazione n. 4 del Gruppo Lega Nord per l'indipendenza della Padania.

Consequentemente all'A.C. 4354, all'articolo 11 sopprimere il comma 1.

Giancarlo Giorgetti, Roscia.

Compensazione n. 5 del Gruppo Lega Nord per l'indipendenza della Padania.

Consequentemente a decorrere dal 1° gennaio 1998 il Ministero delle finanze è autorizzato con proprio decreto ad elevare l'aliquota sui tabacchi prevista dal comma 1, lettera a), dell'articolo 28 del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427, fino a totale copertura dell'onere.

Giancarlo Giorgetti, Roscia.

Compensazione n. 6 del Gruppo Lega Nord per l'indipendenza della Padania.

Conseguentemente all'A.C. 4354, all'articolo 11, sostituire il comma 1 con il seguente:

1. Nella tabella A, parte III, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, apportare le seguenti modifiche:

a) sopprimere i numeri 62), 63), 64), 24), 123-ter) e 127-decies);

b) al numero 76) sono soppresse le parole: "estratti o essenze di caffè, di tè e di matè".

Giancarlo Giorgetti, Roscia.

Compensazione n. 7 del Gruppo Lega Nord per l'indipendenza della Padania.

Conseguentemente all'A.C. 4354, all'articolo 11, sostituire il comma 1 con il seguente:

1. Nella tabella A, parte III, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, al numero 127-novies), inserire in fine le seguenti parole: "con esclusione delle prestazioni relative alla *business class*";.

Giancarlo Giorgetti, Roscia.

Compensazione n. 8 del Gruppo Lega Nord per l'indipendenza della Padania.

Conseguentemente all'A.C. 4354, all'articolo 11, sostituire il comma 1 con il seguente:

Nella tabella A, parte II, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, al numero 20) inserire le seguenti parole: "con esclusione dei mangimi per canarini".

Giancarlo Giorgetti, Roscia.

Compensazione n. 9 del Gruppo Lega Nord per l'indipendenza della Padania.

Conseguentemente, all'articolo 14, comma 26, sostituire le parole: "lire 100.000" e "lire 200.000" rispettivamente con le seguenti: "lire 150.000" e "lire 250.000".

Giancarlo Giorgetti, Roscia.

Compensazione n. 10 del Gruppo Lega Nord per l'indipendenza della Padania.

Conseguentemente a decorrere dal 1° gennaio 1998 il Ministro delle finanze è autorizzato con proprio decreto ad aumentare l'aliquota dell'accisa sull'alcool etilico da lire 1.249.600 per ettolitro anidro a lire 1.300.000 e l'aliquota dell'accisa sui prodotti alcolici intermedi da lire 96.000 per ettolitro a lire 100.000.

Giancarlo Giorgetti, Roscia.

Compensazione n. 12 del Gruppo Lega Nord per l'indipendenza della Padania.

Conseguentemente all'A.C. 4354, all'articolo 32, sostituire il comma 2 con il seguente:

2. Per il triennio 1998-2000 le Amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni, ad eccezione degli enti locali non possono autorizzare il ricorso al lavoro straordinario dei propri dipendenti.

Giancarlo Giorgetti, Roscia.

Compensazione n. 13 del Gruppo Lega Nord per l'indipendenza della Padania.

Conseguentemente all'A.C. 4354, all'articolo 32, al comma 2, sostituire le parole: del 12,01 per cento con le seguenti: dell'80 per cento e al secondo periodo sostituire le

parole: riduzione del 10 per cento, con le predette esclusioni *con le seguenti*: riduzione del 50 per cento - 300 miliardi.

Giancarlo Giorgetti, Roscia.

Compensazione n. 14 del Gruppo Lega Nord per l'indipendenza della Padania.

Conseguentemente all'A.C. 4354, all'articolo 2, sopprimere i commi 10, 11, 12 e 13.

Giancarlo Giorgetti, Roscia.

Compensazione n. 19 del Gruppo Lega Nord per l'indipendenza della Padania.

Conseguentemente a decorrere dal 1° gennaio 1998, il Ministro delle finanze è autorizzato con proprio decreto, ad elevare l'aliquota sulla benzina, prevista dal comma 1, lettera a), dell'articolo 21, del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, fino a totale copertura dell'onere.

Giancarlo Giorgetti, Roscia.

Compensazione n. 1 del Gruppo Misto-CDU.

Al disegno di legge finanziaria, Tabella C, modificare gli importi come segue:

Ministero dell'ambiente

Legge 305 del 1989, Programma triennale del ... per la tutela dell'ambiente, articolo 1, comma 4, Finanziamento programma triennale 4.2.1.1. - Piani disinquinamento, cap. 7705; 7.2.1.1 - Piani disinquinamento, cap. 8501:

1998: - 150.000;

1999: - 150.000;

2000: - 150.000.

Legge 548 del 1995 - Misure di razionalizzazione della finanza pubblica, arti-

colo 1, comma 43 - Contributi ad enti, istituti ... 3.1.2.2. - Contributi ad enti ed altri organismi, cap. 1708:

1998: - 50.000;

1999: - 50.000;

2000: - 50.000.

Conseguentemente, alla Tabella C, modificare come segue:

Presidenza del Consiglio dei ministri

Legge 163 del 1985, ... Fondo unico per lo spettacolo 15.1.2.2, capp. 6567, 6603, 6674, 6675, 6676, 6800:

1998: - 250.000;

1999: - 250.000;

2000: - 250.000.

Ministero dell'Università

Legge 951 del 1977, articolo 11 - Contributo al CNR 4.2.1.1. - Ricerca scientifica, cap. 7502:

1998: - 250.000;

1999: - 250.000;

2000: - 250.000.

Legge 186 del 1988 e legge 233 del 1995 - Agenzia spaziale italiana 4.2.1.1. - Ricerca scientifica, capp. 7504, 7507:

1998: - 300.000;

1999: - 300.000;

2000: - 300.000.

Compensazione n. 2 del Gruppo Misto-CDU.

Conseguentemente all'articolo 14, comma 26, per i soli anni 1999 e 2000 le tasse di lire 100.000 e 200.000 per tonnellata sull'emissione inquinante vengono incrementate del 50 per cento sulla metà del gettito previsto.

Compensazione n. 3 del Gruppo Misto-CDU.

Conseguentemente, il Ministero delle finanze è autorizzato entro 2 mesi dall'approvazione della presente legge ad elevare l'imposta di base sugli alcolici nella quota necessaria per coprire le minori entrate di cui al presente emendamento.

Compensazione n. 4 del Gruppo Misto-CDU.

Conseguentemente, ridurre gli stanziamenti di cui al decreto-legge n. 67 del

1997, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 135 del 1997: Disposizioni urgenti per favorire l'occupazione (ART. 1) (Tesoro: 7.2.1.8 - Aree depresse - cap. 9012).

Compensazione n. 6 del Gruppo Misto-CDU.

Conseguentemente, ridurre gli stanziamenti di cui alla legge n. 196 del 1997: Norme in materia di promozione dell'occupazione (articolo 25) (Tesoro: 7.2.1.18 - Occupazione - cap. 9013).